



Statuto

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione nazionale denominata Associazione Italiana degli Esercenti e Commercianti delle Attività del terziario e del Turismo e dei Servizi in sigla A.E.C.P. con sede in Senigallia (AN) Via Volta, 11 ed è Associazione di categoria dei soggetti di cui al comma successivo del presente articolo.

L'Associazione è apartitica e non persegue scopi di lucro, ha carattere sindacale, di patronato e di assistenza e rappresenta le Imprese e gli Esercenti che operano nel settore del commercio, dell'artigianato, del turismo, dello spettacolo, del terziario e dei servizi, nonché le imprese ausiliarie del commercio, i piccoli e medi imprenditori autonomi e gli esercenti le attività professionali ed artistiche. Inoltre associa i lavoratori autonomi, i rappresentanti, gli iscritti delle cooperative di produzione e lavoro, le società di persone e di capitali, le associazioni e gli Enti e Consorzi operanti nel settore del Commercio, dell'Artigianato e della Cooperazione e i pensionati di tutte le categorie predette.

La Associazione può aderire ad organizzazioni similari che operino a livello Europeo e/o Extraeuropeo o costituire insieme con quest' ultime organismi comuni. Promuove ed organizza proprie Sedi e rappresentanze in Italia e all'estero.

ART. 2 SCOPI

L'Associazione ricerca rapporti di collaborazione e di confronto con le Istituzioni Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali e Confederazioni Nazionali, nonché con tutte le organizzazioni similari, che perseguono finalità coincidenti ed affini.

Promuove e organizza iniziative che assicurino la partecipazione e la crescita degli associati rivendicando la presenza in tutti gli organismi pubblici istituzionali a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale.

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) promuovere e sostenere l'attività sindacale delle categorie rappresentate tutelando gli interessi degli associati nel rispetto della legislazione vigente;
- b) partecipare alle trattative per i contratti e per gli accordi nazionale e quelli integrativi territoriali di lavoro, in rappresentanza delle categorie dei soci, nonché trattare anche in forza dei patti in deroga dei contratti e delle norme;
- c) promuovere ed organizzare iniziative culturali, corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale per le attività svolte dalle categorie degli iscritti al fine di una migliore qualificazione nonché corsi di preparazione alle attività

mercantili, artigianali, turistiche, consortili e dei servizi organizzati direttamente dalla Associazione o mediante Enti e/o Associazioni appositamente convenzionati con la A.E.C.P.;

- d) promuovere e coordinare studi e ricerche anche con le istituzioni di Paesi della Comunità Europea e delle aree ad essa convenzionate ed extracomunitarie interessate alle attività simili con gli scopi della Associazione;
- e) svolgere e/o promuovere attività di ricerca, mediante convegni, dibattiti e quanto opportuno o necessario, promuovere e favorire la costituzione di un fondo di solidarietà così come previsto dalla Legge 108/96, nonché tutelare tutti gli interessi dei mediatori dei crediti;
- f) proporre provvedimenti legislativi e/o normativi atti a soddisfare le legittime aspettative delle categorie degli iscritti;
- g) promuovere e/o favorire la costituzione di gruppi di acquisto tra operatori economici, cooperative, consorzi anche di cooperative di produzione e di lavoro, di consumo e dei servizi;
- h) tutelare ed assistere gli aderenti e gli appartenenti alle categorie, anche mediante convenzioni con Patronati;
- i) promuovere iniziative di mutualità, sociali e ricreative tra gli associati e loro familiari;
- l) designare i rappresentanti della Associazione in seno agli Organismi Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali, Internazionali, Enti, Comitati e Commissioni in cui è prevista ed ammessa la rappresentanza dei commercianti e delle attività artigianali, degli operatori turistici e di tutte le categorie di cui all'articolo 1;
- m) l'Associazione potrà promuovere l'istituzione di C.A.A.F. IMPRESE e/o DIPENDENTI E PENSIONATI (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) in attuazione del disposto di cui all'art. 78 della legge 31/12/1991 n° 413;
- n) l'Associazione si fa promotrice verso gli associati delle iniziative realizzate dalla Pubblica Amministrazione che comportino vantaggi reali per i soci, per i pensionati e per le loro famiglie;
- o) l'adozione delle più avanzate tecnologie permetteranno all'associazione di garantire standard europei di qualità, efficienza e sicurezza;
- p) senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'associazione potrà:
 - dialogare e collaborare con Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed europee ove si tratti di conferire qualità o di semplificare servizi, prodotti o iniziative di rilevanza nazionale, destinati ai soci;
 - promuovere e stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i



- settori di interesse dell'associazione e dei soci;
- promuovere ed intensificare le relazioni sociali, economiche, organizzative, formative e culturali tra gli associati;
 - svolgere ogni tipo di operazione utile agli scopi istituzionali di tipo mobiliare e immobiliare, nonché assumere partecipazioni in società ed enti.

L'associazione potrà svolgere ogni attività e operazione idonea al conseguimento delle finalità sociali.

ART.3 SOCI

Possono essere soci i soggetti indicati all'Art.1 nonché gli enti e le associazioni che condividendo gli scopi vi aderiscono. L'adesione all'associazione può essere diretta, ossia tramite sottoscrizione di apposito documento o indiretta, ossia automaticamente con l'utilizzo di un servizio. I soci si distinguono in tre categorie:

- a) Soci Fondatori. Sono i firmatari dell'Atto costitutivo, nonché quelli che vengono eventualmente accolti come tali in quanto portatori di importanti contributi propulsivi per l'Associazione;
- b) Soci contribuenti ed imprese. Sono tutti i soggetti di cui all'Art.1. Per contribuente va inteso soggetto che osservi il principio costituzionale di partecipazione alla spesa pubblica e che si avvalga dei servizi offerti dall'Associazione;
- c) Soci enti e istituzioni. Sono quegli organismi che per attitudine e scopi si pongono quali interlocutori ideali dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissione, morosità, esclusione per indegnità, reiterata riprovazione e per tutte quelle ragioni che il Consiglio direttivo dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere valide e determinanti.

ART.4 QUOTE SOCIALI

Le eventuali quote sociali hanno validità annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e sono stabilite dal Consiglio direttivo.

ART.5 PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi di terzi.

ART.6 CONSIGLIODIRETTIVO

NOMINA. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea generale dei soci, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere

rieletti. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di novemembri, appartenenti alla categoria dei soci fondatori. In caso di dimissione o di decesso di uno di essi, il consiglio direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice - presidente e il segretario nazionale.

POTERI. Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione delle finalità dell'Associazione. E' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza alcuna limitazione. Esso procede pure alla nomina di dipendenti e di impiegati, determinandone le retribuzioni e compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il consiglio direttivo potrà conferire ai soci incarichi particolari fissandone il compenso. E' data facoltà, inoltre, al consiglio direttivo di far partecipare alle sue adunanze anche soci in qualità di invitati con potere consultivo.

CONVOCAZIONE. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente o il segretario nazionale lo ritengano necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei soci componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all'ammontare delle eventuali quote sociali. Le modalità di convocazione prevedono la raccomandata A/R spedita almeno 8 giorni prima della data di convocazione oppure il telegramma inviato almeno 3 giorni prima della data di convocazione.

DELIBERAZIONI. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente più anziano presente. Delle riunioni del consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale che sarà sottoscritto da tutti i presenti. Salvo delega scritta, solo il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART.7 PRESIDENTEONORARIO

E' nominato dal consiglio direttivo anche al di fuori dei soci. La scelta ricadrà sul personaggio che si sia distinto nell'ambito dell'attività pubblica o privata,



della cultura o della solidarietà sociale. Parteciperà alle sedute del consiglio direttivo con potere consultivo. Ha compiti di relazioni pubbliche nell'ambito delle massime istituzioni statali per conto dell'Associazione. La durata di detto incarico non potrà essere superiore a quella prevista per l'organo amministrativo che ha proceduto a tale nomina.

ART. 8 - SEGRETARIO NAZIONALE

È nominato dal consiglio direttivo ed è scelto tra i suoi membri, il segretario nazionale dà attuazione alle disposizioni del consiglio direttivo, dell'Assemblea dei soci e di ogni altro organo. Si occupa della gestione dell'Associazione.

ART. 9 COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle due parti e il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 10 ASSEMBLEE CONVOCAZIONE

Tutti i soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta inviata con lettera normale a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 30 (trenta) giorni prima quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci.

DELIBERAZIONI. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento dell'eventuale quota annua di partecipazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio direttivo salvo, in questo caso per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. Nessun socio può essere portatore di più di una delega. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo oppure, in mancanza, dal vice presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare le regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

POTERI. L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi generali

dell'associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo, sulla nomina dei componenti il collegio arbitrale, sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione, l'assemblea delibera validamente con il voto unanime dei soci presenti e con l'ulteriore requisito del voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) di tutti i soci fondatori. In tutti gli altri casi l'assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 11 DURATA ESERCIZIO SOCIALE BILANCI

L'associazione ha durata fino all'anno 2100. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Segretario nazionale il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

ART. 12 LIBRI CONTABILI

Indipendentemente dalle norme fiscali e di altra natura, il consiglio direttivo controlla la regolare tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- libro degli inventari.

ART. 13 GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Gli incarichi sociali sono gratuiti. Si dà luogo solo al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico stesso.

ART. 14 SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dalla assemblea (art. 11 Poteri), la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà inoltre sulla devoluzione del patrimonio.